

SUPERAMENTO PROCURA SPECIALE

DIFFERENZE TRA INVIO TELEMATICO EFFETTUATO COME INTERMEDIARIO E COME PROFESSIONISTA INCARICATO (iscritto alla sezione A⁽¹⁾ dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili)

INVIO TELEMATICO EFFETTUATO COME INTERMEDIARIO

L'intermediario che firma le pratiche non in qualità di professionista incaricato, non può qualificarsi come 'dichiarante' e firmare, a tale titolo, la domanda di iscrizione o di deposito, che deve invece riportare i dati dell'amministratore/liquidatore, sindaco o altro soggetto obbligato per legge all'adempimento e deve essere da questi firmata digitalmente.

L'intermediario che effettua l'invio telematico deve firmare digitalmente il modello di Comunicazione Unica, unitamente al 'dichiarante', soggetto obbligato.

L'intermediario che effettua l'invio telematico dovrà indicare il proprio indirizzo pec e/o il proprio indirizzo email nell'apposito campo della ComUnica per ricevere messaggi e ricevute dell'Ufficio del Registro delle imprese e interloquire con esso.

Nel caso di errori nella compilazione della 'distinta' – cioè nella domanda/denuncia di iscrizione – e quando fosse necessario reinviarla, quest'ultima dovrà essere rimandata dopo essere stata corretta e, di nuovo, firmata digitalmente dal 'dichiarante'.

Gli allegati alla istanza, in linea generale, vanno altresì firmati digitalmente da colui che firma la domanda/denuncia di iscrizione/deposito (cd. 'dichiarante'): la firma digitale degli allegati assicura, come è noto, l'integrità dei file e la riconducibilità dell'intera pratica al sottoscrittore.

INVIO TELEMATICO EFFETTUATO COME PROFESSIONISTA INCARICATO

L'intermediario che firma le pratiche, in qualità di professionista incaricato ai sensi del II comma art.2 quinquies dell'art. 31 della legge n. 340/2000, è il 'dichiarante'. Riporta quindi le proprie generalità nella domanda di iscrizione e sottoscrive la pratica con la sola, propria firma digitale quale professionista incaricato. Non ha quindi necessità di trasmettere la domanda/denuncia di iscrizione a tutti i soggetti obbligati perché sia da loro firmata digitalmente, fatta eccezione per i trasferimenti di quote ai sensi dell'art. 2470 c.c. come modificato dalla L. n. 2/2009.

L'incarico al commercialista iscritto nella sezione A dell'Albo di presentare e sottoscrivere domande di iscrizione per conto di società/imprese deve essere accompagnata da un'autocertificazione con cui dichiara:

- a) la propria qualifica professionale e la non-sottoposizione a provvedimenti disciplinari che impediscano l'esercizio dell'attività professionale;
- b) di aver ricevuto incarico dal soggetto obbligato all'adempimento anagrafico;
- c) l'identità dei contenuti e il raffronto positivo svolto sulle copie allegate agli originali informatici o analogici depositati presso la società (in caso di deposito del bilancio è autocertificata la conformità delle copie agli originali);
- d) aspetti ulteriori (es. nei trasferimenti di quote di srl deve essere attestata l'inesistenza di clausole statutarie che impediscano la circolazione delle partecipazioni e la verifica del rispetto di quelle clausole che la limitino).

La dichiarazione autocertificata va riportata o all'interno della stessa pratica telematica (Modello Note) o in un file autonomo.

(1) Dal 17.12.2023 i riferimenti all'art. 31 L. n. 340/2000 sono considerati sostituiti dall'art. 8 ter D.L. 145/2023. L'invio telematico da professionista incaricato è riferito agli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.